

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED USO  
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA IN  
LOCALITA' ..... – ANNI 2025/2030**

- Tra il **COMUNE DI LEGNAGO**, rappresentato da ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, via XX Settembre, 29, che interviene, ai sensi dell'art. 107, comma terzo, del T.U. n. 267/2000, del vigente Statuto dell'Ente e dell'art. 23 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in qualità di Vice Segretario - Dirigente del 1° Settore del **COMUNE DI LEGNAGO**, P.I.V.A. e C.F. 00597030238), di seguito denominato anche Ente Concedente;

e

- la società ..... con sede in ....., C.F. n. ....., rappresentata dal Presidente pro-tempore, Sig. ....., nato a .....il ..... di seguito denominata anche Concessionario;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Legnago persegue l'obiettivo di assicurare la più ampia valorizzazione dell'attività sportiva, con la collaborazione delle associazioni operanti nel settore;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 03.03.2020 ad oggetto: "Gestione impianti sportivi comunali. Indirizzi" sono state precisate le modalità relative all'affidamento e al rimborso delle spese sostenute per la gestione dell'impianto;
- in esito a procedura di evidenza pubblica, con determinazione RG n. .... del ..... è stata affidata alla società ..... la concessione in gestione ed uso del suddetto impianto di calcio, qualificato come "impianto sportivo privo di rilevanza economica";

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Oggetto della convenzione è la concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo sito in località \_\_\_\_\_, contraddistinto al fg. \_\_\_\_\_, mapp. n. \_\_\_\_\_, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

**ART. 2 – FINALITA'**

Lo scopo della concessione è assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive sociali e ricreative.

Con la concessione si intende:

1. favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, agonistica ma anche ludico-motoria aggregativa e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
2. salvaguardare il patrimonio dell'impianto sportivo, mantenendo i campi funzionali e in buone condizioni d'uso;
3. garantire una conduzione efficace ed efficiente dell'impianto, con oneri conseguentemente ridotti a carico del Comune e gestione sociale dell'impianto improntata alla massima fruibilità da parte di associazioni e società sportive, con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
4. assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema.

### **ART. 3 – MODALITA' USO DELL'IMPIANTO**

Il Concessionario si impegna ad utilizzare gli impianti per l'esercizio dell'attività sportiva da parte della stessa ovvero di terzi legittimamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale d'intesa con la stessa, assicurando priorità alle associazioni operanti nel Comune di Legnago.

In quest'ultima ipotesi, la società è obbligata ad applicare nei confronti dei terzi richiedenti le tariffe determinate dalla Giunta Comunale.

Al concessionario competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in concessione.

E' riservata all'Amministrazione Comunale la facoltà di utilizzare gratuitamente l'impianto per particolari manifestazioni di rilevante carattere sociale, fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti (campionati, gare) derivanti dall'attività ufficiale.

Qualora dovesse verificarsi che uno dei campi da calcio utilizzati in regime di concessione con il Comune da altra società divenisse per qualsiasi ragione inagibile per un periodo superiore ai 30 giorni, precludendo in tal modo la possibilità di svolgere la normale attività sportiva, la società, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, che valuterà anche la compatibilità con le esigenze e gli impegni della concessionaria stessa, dovrà mettere a disposizione dell'Associazione sportiva rimasta priva di campo la struttura oggetto della gestione in giorni ed orari che verranno concordati dalle società interessate. Il Comune di Legnago destinerà una percentuale del contributo previsto per la società richiedente, in favore della società ospitante.

### **ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La presente convenzione ha durata di cinque anni con decorrenza dal 1° luglio 2025 e fino al 30 giugno 2030, con possibilità di recesso anticipato alla fine di ogni anno sportivo, recesso da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Concessionario, al termine della durata della convenzione, in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario ed al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare eventuale proroga tecnica dell'affidamento, a seguito di richiesta espressa del Comune, fino all'individuazione del nuovo Concessionario e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto.

### **ART. 5 – GARANZIA ASSICURATIVA**

Il Concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale (dipendente e/o volontario) e con i terzi; il gestore solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti.

Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretto od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

In relazione a quanto sopra previsto, il gestore in particolare:

- a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse sia che si tratti di atleti o di altri terzi;
- b) esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi;
- c) in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose;

A tal fine Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall'attività oggetto della concessione.

A tal fine il gestore si obbliga a stipulare idonea assicurazione con primaria società a coperture di responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori dell'impianto sportivo ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori ad € 1.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune è considerato "terzi" a tutti gli effetti.

Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo della convenzione ed il gestore deve trasmettere periodicamente le relative ricevute di quietanza dei premi. Copia delle polizze dovrà essere depositata all'Ufficio Sport.

Sono comunque fatte salve le responsabilità generali dell'Amministrazione Comunale quale proprietaria dell'impianto.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del Concessionario:

1. l'ordinaria manutenzione dell'impianto, provvedendo all'esecuzione dei lavori esemplificativamente elencati nel **Piano di conduzione tecnica dell'impianto sportivo" allegato sub A)** alla presente convenzione.
2. apertura, chiusura, conduzione dell'impianto mediante l'impiego di proprio idoneo personale. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati;
3. custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o la sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza;
4. vigilanza e rispetto delle norme della presente convenzione con autorizzazione ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge;
5. scrupolosa osservanza delle norme in materia igienico-sanitaria e per la prevenzione degli infortuni e degli incendi;
6. assolvimento degli adempimenti di natura contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e fiscale relativamente al personale che, a qualsiasi titolo, presta la propria attività in favore della società;
7. richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto;
8. tenuta dei registri obbligatori;
9. pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto, ad esclusione di quelli che per legge sono a carico del proprietario;
10. adempiere a quanto previsto dalle norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm, ove ricadenti, e designazione, nel proprio ambito, della figura del titolare dell'impianto con responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 e ss.mm.;
11. espletamento di tutte le azioni previste dal medesimo disposto legislativo;
12. intestazione e pagamento delle utenze di consumo (riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono) relative all'utilizzo dell'impianto;
13. reinvestire eventuali avanzi economici derivanti dalla gestione dell'impianto, risultanti dal rendiconto di cui all'art 7, nella manutenzione e migliorie dell'impianto e nella promozione dell'attività sportiva al suo interno.

#### **ART. 7 – RENDICONTO**

Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune:

- a) unitamente alla richiesta di rimborso, un rendiconto regolarmente documentato delle spese

sostenute (manutenzione, custodia, pulizie ecc.);

- b) una relazione annuale che illustri l'andamento della gestione dell'impianto nell'esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, le spese complessivamente sostenute (manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate derivanti dall'utilizzo da parte dei terzi, da introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati alla gestione, ricavi derivanti dai servizi di supporto (es. bar/ristoro/pubblicità) di cui all'art. 9.

#### **ART. 8 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE**

Sono a carico del Comune:

- a) gli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune. L'Ufficio Tecnico Comunale può autorizzare il Concessionario all'esecuzione di lavori di competenza dell'ente concedente, corrispondendo allo stesso un importo pari alle spese effettivamente sostenute e risultanti da analitico rendiconto;
- b) il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate, da parte dell'Ufficio Sport, a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e della promozione sportiva all'interno dell'impianto, in considerazione dell'uso pubblico e della riconosciuta valenza sociale del servizio. La liquidazione del contributo avverrà trimestralmente, previa presentazione del rendiconto di cui al precedente art. 7 lett. a).

#### **ART. 9 – ESERCIZIO DI PUNTO BAR-RISTORO E PUBBLICITA' COMMERCIALE**

Il Concessionario può attivare, all'interno dell'impianto, un punto ristoro svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tali servizi possono essere affidati a terzi nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative di legge e dai vigenti regolamenti comunali in materia applicabili.

L'autorizzazione amministrativa alla gestione del bar – ristoro ha una durata limitata al periodo di validità della concessione e non è trasferibile in altra sede essendo svincolata al periodo di attività degli impianti oggetto del presente atto.

Ogni onere, inclusi arredi e attrezzature necessarie per l'allestimento del punto di ristoro, e ogni provento sono a carico e a favore del concessionario.

In nessun modo, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio del punto bar/ristoro può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

In deroga al divieto di sub concessione di cui all'art. 10 è consentito al Concessionario previa valutazione autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l'esercizio del punto bar – ristoro, per un periodo non superiore alla durata della convenzione.

Il Concessionario ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio

Il gestore ha la facoltà di acquisire entrate da sponsorizzazioni attraverso il posizionamento di tabelloni o striscioni all'interno del campo di calcio.

#### **ART. 10 – SUB CONCESSIONE**

E' vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo.

In caso di inottemperanza la concessione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

#### **ART. 11 – LAVORI E MODIFICHE DELL'IMPIANTO**

E' vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Concessionario di acquisirle a sua cura e spese.

Al termine della scadenza della convenzione stipulata il Concessionario nulla potrà richiedere per

eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

#### **ART. 12 – INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI**

In qualunque momento il Comune, con preavviso di almeno 60 giorni consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o pec, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. Qualora per l'esecuzione di tali opere o per qualunque altro motivo, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dalla Società al Comune.

Resta salvo che gli interventi, ove non urgenti, dovranno essere concordati, quanto ai tempi di realizzo, con il concessionario.

#### **ART. 13 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione comunale di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta. In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **ART. 14 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE CONCEDENTE**

E' piena facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione.

Il Concessionario dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune.

Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Concessionario saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

Il Concessionario deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

#### **ART. 15 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO**

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Apposito verbale verrà redatto in contraddittorio tra le parti alla consegna dell'impianto e alla riconsegna al termine della concessione.

#### **ART. 16 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITA'**

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Concessionario tramite comunicazione scritta e motivata.

In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) grave inadempimento contrattuale debitamente accertato, consistente nell'inadempimento delle obbligazioni previste nei precedenti articoli;
- b) cessazione dell'attività oggetto del servizio;
- c) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria di cui all'art. 6 indicata nel **“Piano di conduzione tecnica dell'impianto sportivo” allegato sub A)**;
- d) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione dell'art. 10;
- e) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;

- f) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti.

La convenzione è revocata ad insindacabile giudizio dell'ente concedente per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Concessionario e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale, le finalità statutarie dell'associazione o della società, riconoscendo al concessionario un termine non inferiore a mesi 3 per la riconsegna dell'impianto.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei).

**Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l'Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.**

#### **ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Il Concessionario si impegna inoltre, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici** approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quello dell'ente approvato con Delibera di G.C. n. 151 del 26/09/2023 (pubblicato sul sito internet in Amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento).

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

#### **ART. 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato.

Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune, entro 7 giorni dall'accensione, gli estremi del conto (o conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il Concessionario si impegna ad introdurre, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, apposita clausola con cui assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

#### **ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le spese inerenti il presente atto imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Verona.

